

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2022/00108**

Del: **31/05/2022**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

**OGGETTO:** Moviada sostenibile per un centro storico vivibile nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini: salvaguardia dei sagrati e delle scalinate di chiese ubicate nelle aree a maggior rischio di assembramento - Basilica di Santa Croce, Basilica di Santo Spirito, Chiesa di Sant'Ambrogio.

### IL SINDACO

VISTE le disposizioni legislative e regolamentari con cui, perdurante lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, è stato previsto, con preminenti finalità di prevenzione sanitaria e per contenere il rischio di assembramento, il potere dei Sindaci di stabilire motivate e temporanee limitazioni dell'accesso agli spazi pubblici o accessibili al pubblico;

VISTE le reiterate ordinanze sindacali - in ultimo, la n. 50 del 23 giugno 2021, come modificata dalla n. 56 dell'8 luglio 2021 e dalla n. 63 del 15 luglio 2021 - con le quali, in applicazione della normativa sopra richiamata, in combinato disposto con quella relativa agli ordinari poteri sindacali di ordinanza, sono state stabilite limitazioni all'accesso, allo stazionamento ed all'uso riguardo agli spazi pubblici o accessibili al pubblico in alcune zone della città, qualificate ad alto rischio di assembramento;

PRESO ATTO della cessazione, alla data del 31 marzo 2022, dello stato di emergenza sanitaria, cui era espressamente legata la efficacia delle suddette ordinanze;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, con cui sono state adottate misure in materia di riduzione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di graduale riduzione dell'obbligo di green pass, sulla base del presupposto che, comunque, "nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del

diffondersi della pandemia da COVID-19”;

CONSIDERATO che, con la ripresa delle attività sociali ed economiche ed il graduale ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento della vita quotidiana, e con l’inizio della stagione favorevole alla permanenza all’aperto, mentre rimane valida la generale necessità di limitare gli assembramenti, diventa nuovamente attuale l’esigenza di prevenire e contenere i pregiudizi derivanti dal fenomeno della c.d. movida molesta, a tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e del decoro urbano;

VISTO il Piano di prevenzione e controllo per una Movidia Sostenibile (PMS) - i cui contenuti sono stati condivisi nella seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze del 14 giugno 2021, alla presenza del Ministro dell’interno, e che è stato approvato con delibera della Giunta n. 330 in data 17 giugno 2021 - mediante il quale il Comune di Firenze ha inteso definire le modalità organizzative per l’adozione, nel periodo estivo del 2021, di misure idonee a prevenire, controllare e ridurre il più possibile gli effetti negativi della movida, in un quadro di sicurezza sanitaria e sostenibilità complessiva, anche prevedendo che le prime misure, di immediata attuazione, consistessero nella prosecuzione, previa adeguamento dei contenuti a quanto previsto dalla normativa sopravvenuta, delle misure di contenimento già in vigore in base alle ordinanze sindacali sopra menzionate;

CONSIDERATE le successive attività attuative del PMS, fino ad oggi costantemente svolte con il coordinamento della Cabina di monitoraggio istituita ai sensi dell’art. 5 del PMS stesso, come documentate dai relativi verbali;

RAVVISATA, in particolare, alla luce delle risultanze dell’attività della Cabina di monitoraggio e delle segnalazioni ricevute dai cittadini, la necessità di disporre, nelle more dell’aggiornamento complessivo delle misure del Piano in vista dell’estate del 2022, nuove urgenti misure sull’utilizzo degli spazi pubblici in alcune parti del centro storico Unesco, per rendere detto utilizzo compatibile con il rispetto di adeguati livelli di vivibilità e tutela dei diritti di tutti i cittadini e di tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente;

VISTA la delibera della Giunta n. 165 del 3 maggio 2022, concernente l’Intesa per una gestione partecipata della movida a Firenze, e conseguentemente detta Intesa, sottoscritta in data 5 maggio 2022, tra il Prefetto di Firenze, il Sindaco di Firenze, i presidenti di CCIAA Firenze, Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze, CNA Toscana e Confartigianato Firenze, con la quale sono stabilite misure di rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto della movida molesta, quali l’utilizzo di addetti ai servizi di controllo a presidio delle aree di movida (steward) con l’individuazione dei luoghi in cui deve avvenire il controllo rafforzato, e dei relativi orari e modalità;

VISTA, in ultimo, la relazione del Comando di PM prot n. 188821 in data 31 maggio 2022,

dalla quale si evince che la movida tende tuttora a concentrarsi in alcune zone del centro storico, tra cui i sagrati e le scalinate delle chiese monumentali ubicate in alcune delle principali piazze cittadine – segnatamente, Santo Spirito, Santa Croce e Sant’Ambrogio - oggetto di frequenti schiamazzi fino a tarda notte, con ingente abbandono di rifiuti e finanche episodi di danneggiamenti all’arredo urbano;

VISTO l’art. 15 del Regolamento di polizia Urbana “Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere”, che vieta, tra l’altro, i seguenti comportamenti: “d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico”;

VISTO il regolamento comunale «Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico», approvato, in ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4 maggio 2020, c.d. regolamento Unesco;

TENUTO CONTO che la funzione assunta dal sagrato, originariamente addirittura parte integrante degli edifici di culto, in epoca contemporanea si è consolidata nel senso della destinazione all’accoglienza dei fedeli, mentre la scalinata sottostante costituisce la cerniera tra l’accesso alla chiesa e lo spazio pubblico comune, e che, pertanto, a cominciare da tali spazi, di particolare valore culturale e religioso ed al contempo particolarmente vulnerabili, occorre assicurare, mediante le opportune graduate limitazioni, comportamenti pienamente rispettosi delle funzioni cui detti spazi sono destinati;

CONSIDERATO che, ad integrazione della disciplina generale contenuta nel predetto art. 15 ed in coerenza con la *ratio* sottostante anche al c.d. regolamento Unesco, occorre individuare, con riferimento ai sagrati ed alle scalinate delle chiese suindicati, un punto di equilibrio che concretizzi, in modo adeguato e proporzionato, il temperamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza, all’igiene, al decoro ed al quieto vivere, nonché alla tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente, ed i correlati diritti dei residenti a mantenere condizioni quotidiane di vivibilità, da un lato, e la comprensibile aspettativa di altri cittadini a riappropriarsi degli spazi pubblici per attività di svago, ricreative o culturali;

CONSIDERATO che la premessa indispensabile per orientare, nei luoghi dove più si concentra il fenomeno della movida, comportamenti positivi e rispettosi delle norme è, da un lato, l’offerta di occasioni di svago, culturali e ricreative, che possano interessare, ad orari differenziati e secondo le attuali disponibilità dell’Amministrazione, tutte le tipologie e fasce di età di fruitori, e, dall’altro, la predisposizione di un adeguata dotazione di servizi igienici e di attività di informazione e di vigilanza, che permettano in concreto la fruizione degli spazi pubblici in

modo sostenibile;

VISTI gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa al Prefetto di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, del TUEL;

## ORDINA

**1. Sui sagrati della Basilica di Santa Croce, della Basilica di Santo Spirito e della Chiesa di Sant'Ambrogio, a decorrere dal 3 giugno 2022:**

a) sono promossi o organizzati dalla Direzione Cultura, nell'ambito del generale **programma** di valorizzazione degli spazi pubblici urbani nel periodo estivo, **eventi culturali ed iniziative sociali**, da definire d'intesa con le rispettive Autorità Religiose e destinati a coprire alcune serate della stagione estiva.

b) il **transito** è consentito unicamente per l'accesso ai luoghi di culto;

c) sono **vietati lo stazionamento e il consumo di cibi e bevande** di qualsiasi genere;

d) è comunque consentita la presenza delle persone che partecipano o assistono agli eventi culturali o alle iniziative sociali promossi o autorizzati dal Comune di Firenze o dalle Autorità Religiose.

**2. Sulle scalinate sottostanti ai sagrati di cui al punto 1, a decorrere dal 3 giugno 2022, nei giorni di venerdì e sabato, dalle 21.00 alle 3.00 del giorno successivo:**

a) è **vietato il consumo di cibi e bevande** di qualsiasi genere;

b) sono sempre consentiti il transito e lo stazionamento, purché lasciando liberi gli spazi organizzati per assicurare l'accesso ai luoghi di culto, e comunque tenendo un **comportamento rispettoso dell'art. 15** del Regolamento di Polizia Urbana (disposizione che resta comunque applicabile con le relative sanzioni in caso di violazione di quanto ivi previsto).

Sono fatte salve le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalla utilizzazione di Piazza Santa Croce per lo svolgimento degli eventi del **Calcio Storico** e l'installazione dei relativi impianti nel mese di giugno 2022.

3. Al fine di consentire, nelle piazze di Santa Croce, Santo Spirito e Sant’Ambrogio o nelle strade adiacenti, la libera fruizione da parte dei cittadini di **spazi attrezzati con sedute**, ulteriori rispetto a quelli gestiti in concessione dagli esercizi di somministrazione, la Direzione Ufficio del Sindaco promuove immediatamente l’istituzione di un **tavolo tecnico** con la Prefettura di Firenze e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, volto ad individuare la **possibilità e le modalità realizzative di detti allestimenti**.

4. Nelle aree adiacenti alle chiese di cui al punto 1, nonché in aree di parcheggio utilizzate per l’accesso non veicolare al centro storico, sono resi fruibili **servizi igienici aggiuntivi**, in numero adeguato e secondo le modalità e gli orari definiti ai sensi del punto 6. Nelle medesime aree, la Direzione Ambiente definisce con Alia S.p.a. le modalità di potenziamento dell’installazione e delle attività di svuotamento e pulizia dei contenitori per lo **smaltimento dei rifiuti**, ivi compresa la presenza in loco del personale necessario.

5. Dei contenuti della presente ordinanza, ed in genere dei comportamenti da seguire per rendere la fruizione degli spazi pubblici in questione compatibile con il rispetto dei diritti di tutti i residenti e visitatori del centro storico di Firenze, è data, a cura della Direzione Ufficio del Sindaco, **adeguata informazione mediante totem** collocati in prossimità dei luoghi di culto interessati. Per assicurare ulteriore informazione capillare ed orientare i conseguenti comportamenti positivi, a supporto dell’azione degli agenti della Polizia Municipale e secondo le disposizioni da essa impartite, **possono essere impiegati gli steward** resi disponibili in attuazione della Intesa per la gestione partecipata della movida a Firenze, citata nelle premesse.

6. Il Corpo della Polizia Municipale, la Direzione Cultura, la Direzione Ambiente, la Direzione Ufficio del Sindaco e la Direzione Nuove Infrastrutture definiscono con propri provvedimenti, per quanto di rispettiva competenza, **le misure organizzative e le modalità operative** necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza, tenendo conto di quanto concordato nell’ambito del tavolo tecnico coordinato dal Questore di Firenze.

7. La **violazione dei divieti** e limiti stabiliti ai punti 2 e 3, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, è punita con le sanzioni previste dalla legge 689 del 1981 e dall’art. 7 bis del TUEL.

## INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Cultura, alla Direzione Ambiente, alla Direzione Ufficio del Sindaco, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

**Firenze, lí 31/05/2022**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Sindaco**

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.